

ALLEGATO 1

CHIARIMENTI IN MERITO ALLE EVIDENZE DOCUMENTALI RICHIESTE DAL REGOLAMENTO CP DOC 262 VER. 2.2, PAR- 2.2.2.1.” DOCUMENTAZIONE PER LA TRACCIABILITÀ DELLE MATERIE PRIME”.

Per la valutazione dell’idoneità delle evidenze presentate nel **caso c) “Per un materiale approvvigionato da un fornitore dell’organizzazione”**, si precisa che:

- 1) Relativamente alla **Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD)** redatta in conformità alla norma UNI EN ISO 14025, contenente l’informazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto e convalidate da un organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065, si precisa che è da considerarsi equivalente anche un’EPD tra quelle seguenti:
 - EPD pubblicata da un program operator, redatta in conformità alla norma UNI EN ISO 14025, contenente l’informazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
 - EPD emessa per il program operator “The International EPD System” (IES), redatta in conformità alla norma UNI EN ISO 14025, contenente l’informazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, e relativa ad un’organizzazione in possesso di un “EPD Process certification” in corso di validità alla data di emissione dell’EPD, emesso da un organismo di certificazione accreditato riconosciuto dal IES.
- 2) Relativamente alla **certificazione di prodotto** del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto rilasciata da un organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065, si precisa che sono da considerarsi equivalenti alla Certificazioni secondo lo schema CP DOC 262 le seguenti tipologie di certificazioni:
 - a. Certificazione “ReMade in Italy®” o “Remade®”;
 - b. Certificazione “Plastica seconda vita”;
 - c. Per i prodotti in PVC, una certificazione basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label;
 - d. Certificazione in conformità alla prassi UNI/PdR 88 “Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti”;
 - e. Certificazione FSC® Riciclato (FSC® Recycled), con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato;
 - f. Certificazione PEFC™ Riciclato (PEFC™ Recycled), con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato.



N° 0011MS N° 0007ISP
N° 0004VV N° 0084PRS
N° 0011PRD
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements



N.B.: la certificazione di prodotto accettabile è quella emessa da Organismo di certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per lo specifico schema e accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA. Pertanto il certificato dovrà riportare anche il riferimento (o il logo) dell'ente di accreditamento (Accredia o altro ente di accreditamento nazionale).

E' considerata accettabile per un periodo di massimo 12 mesi la certificazione di prodotto conforme ad uno degli schemi indicati al punto 2 precedente, emessa da un organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065, il cui iter di accreditamento sia ancora in corso di esecuzione, purché sia stata svolta la verifica documentale prevista e questa abbia conseguito un esito positivo. Si riporta qui di seguito l'elenco di tali certificazioni:

- Certificazione secondo lo schema SC026 emessa da IGQ (valevole fino al 14/05/2025);